

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE,
SOLE E/O BISOGNOSE PER GLI ANNI 2019 E 2021**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 24 del mese di dicembre,

FRA

Il **COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO** - di seguito Comune - con sede in Canneto sull'Oglio, Piazza Matteotti n. 1 C.F. 81001310200 – P.I. 00603980202 rappresentato da Antonella Burato, Responsabile di Servizio;
;

E

La **FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA** – di seguito Ente - con sede in Canneto sull'Oglio, Piazza Gramsci n. 60 – Codice Fiscale 81001370204 Partita IVA 01608240204 rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Debora Bosio, nata a Cremona il 06/03//1968;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il presente contratto ha per oggetto il servizio mensa per consentire alle persone anziane, sole e bisognose, residenti nel Comune di Canneto sull'Oglio, di poter usufruire regolarmente di uno o due pasti giornalieri completi.

ART. 2

La preparazione dei pasti oggetto del presente contratto viene effettuata dall'Ente nei locali, con le strutture, attrezzature e personale della Fondazione medesima.

ART. 3

I pasti possono essere:

- Ritirati dagli utenti presso i locali dell'Ente;
- In casi limitati e, dietro espresso consenso dell'Ente, consumati direttamente nei locali dell'Ente negli orari dei pasti praticati ordinariamente dalla struttura;
- Consegnati al domicilio dell'utente a cura dell'Ente o, in via del tutto eccezionale, in caso d'impossibilità dello stesso, a cura del Comune col mezzo della R.S.A.

ART. 4

La qualità e la quantità del pasto corrisponderanno a quella ordinariamente dovuta agli Ospiti dell'Ente in buone condizioni di salute, salvo le limitazioni eventualmente richieste.

ART. 5

Il costo del servizio per un pasto è annualmente proposto dall'Ente sulla base dei seguenti parametri:

- Costo annuale del personale addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti dell'Ente,
- 20% delle spese generali annuali dell'Ente;
- Costo dei generi alimentari annuali dell'Ente.

ART. 6

Annualmente, il Comune provvederà a rimborsare all'Ente il costo sostenuto per l'acquisto delle pellicole e del materiale a perdere (piatti monouso e sacchetti monouso per il pane) necessari al confezionamento dei pasti.

ART. 7

L'Amministrazione dell'Ente, all'inizio di ogni anno, presenta al Comune il prezzo unitario del pasto, che per il solo anno 2019 è di € 7,00 a pasto.

Il pagamento dei pasti fruiti dagli iscritti a favore dell'Ente viene disposto dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della fattura mensile (contenente il riepilogo dei pasti di ciascun utente/mese).

L'ente potrà determinare un prezzo unitario ridotto a favore di utenti da essa individuati, previa comunicazione al Comune, che dovrà chiedere all'utente, quale rimborso, il costo effettivamente sostenuto.

ART. 8

Il numero massimo di possibili utenze del servizio è fissato in quindici pasti giornalieri salvo casi particolari da verificare e concordare di volta in volta.

ART. 9

Il presente contratto ha durata triennale a far tempo dall'1.1.2019 e sino al 31.12.2021.

Qualora la RSA non fosse in grado di consegnare i pasti al domicilio dell'utente, avrà la facoltà di recedere dal presente contratto previo preavviso di 45 (quarantacinque) giorni.

ART. 10

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei, utilizzati esclusivamente al trasporto di alimenti. E' fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi contaminazione degli alimenti trasportati.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente
Il Direttore Generale
Dr.ssa Debora Bosio

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Sociali
Burato Antonella